

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 806

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUCA, PANATTONI, GIACCO, RAFFALDINI, RUGGIERI**

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

*Presentata il 13 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito solennemente sancito dalla legislazione stessa.

Purtroppo, il mancato reperimento nel tempo di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni. Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise in-

dicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.

La legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti e il Senato della Repubblica ha conseguentemente approvato il 7 marzo 2001 il progetto di legge n. 4677, poi decaduto per la fine della legislatura (atto Camera n. 7696). Rispetto a tale testo, approvato con il consenso unanime dei gruppi, con la presente proposta di legge si prevede anche un modesto aumento delle pensioni a favore dei genitori di caduto per fatto di guerra (tabelle M ed S allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). Questi cittadini, il cui numero è in rapido decremento per

ragioni anagrafiche (attualmente sono circa 6.000), percepiscono a tutt'oggi un trattamento di entità assai modesta e del tutto sproporzionata al grave danno morale e umano subito.

La pensione spettante ad un genitore che ha perduto un figlio in guerra è infatti pari a lire 231.921 mensili, cifra che sale a lire 440.650 mensili se i figli caduti in guerra sono due. Oltretutto, la concessione di tali trattamenti è subordinata al possesso di un reddito inferiore ad un dato limite di legge. Le cifre dimostrano con eloquenza la necessità di non escludere questa categoria dall'adeguamento delle pensioni indirette.

L'onere finanziario aggiuntivo derivante dall'ampliamento proposto è quantificabile in appena un miliardo per l'anno 2002 e due miliardi per il 2003 e pertanto comporta particolari problemi di copertura.

L'articolo 1 ha lo scopo di utilizzare l'accantonamento previsto nella legge finanziaria per il 2001 per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti.

L'articolo 2 contiene norme di carattere procedurale che non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo, ma che consentono di chiarire alcuni punti controversi derivanti dal mancato coordinamento tra norme successive o da carenze legislative. Le innovazioni proposte permetterebbero non solo di dare agli aventi diritto un quadro normativo di riferimento chiaro e puntuale, ma di fornire agli uffici competenti indicazioni chiare e tali da evitare incertezze o disparità di attuazione nell'attività amministrativa.

In particolare la norma di cui al comma 1 ha lo scopo di armonizzare la disposizione di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, con i principi di carattere generale in tema di prescrizione espressi dall'articolo 100 del testo unico in materia di pensioni di guerra e dall'articolo 2935 del codice civile.

La norma di cui al comma 2 chiarisce la procedura da seguire in caso di ripristino di una pensione o assegno di guerra

sospesi in precedenza per superamento del limite di reddito, quando l'interessato viene nuovamente a possedere un reddito inferiore a quanto previsto dalla legge.

Il comma 3 mira a superare alcune incertezze interpretative riguardanti la disposizione voluta dal Parlamento per fissare una regolamentazione equa e antidiscriminatoria in materia di recupero d'indebiti (articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236).

La norma di cui al comma 4 è finalizzata a chiarire l'ambito di competenza dei medici designati dalle associazioni di categoria all'interno delle commissioni mediche di verifica, chiarimento sollecitato dallo stesso Ministero del tesoro.

L'articolo 3 mira a risolvere un problema legato al fatto che esistono molte disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono particolari diritti o facoltà a coloro che sono affetti da minorazioni dell'integrità personale qualificate solamente in misura percentuale. A titolo di esempio, si possono citare le deliberazioni di molti comuni in tema di aumento della detrazione ICI a favore di nuclei familiari in cui vi è un soggetto con almeno il 75 per cento di invalidità o i regolamenti di alcune università che, nella valutazione della capacità reddituale di una famiglia, attribuiscono rilevanza alla presenza di invalidi nella misura del 40 per cento o del 60 per cento.

Norme di questo genere risultano di difficile applicazione nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio poiché le loro infermità non sono classificate in misura percentuale, bensì in base a distinte categorie previste dalla legge. La mancanza di una norma giuridica che fornisca un criterio di equiparazione tra i due sistemi di misura fa sì che gli interessati trovino di frequente ostacoli insormontabili per usufruire di diritti loro spettanti, perché le amministrazioni competenti non sono spesso in grado di valutare correttamente l'entità delle invalidità di guerra o per servizio.

Questa lacuna legislativa assume poi particolare rilevanza quando sono gli interessati stessi a dover effettuare la sud-

detta valutazione in sede di autocertificazione, come avviene sempre più spesso. La presente proposta mira a risolvere questo problema, fornendo a tutte le parti interessate un chiaro criterio di riferimento, elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti e della prassi amministrativa, e disponendo una norma che eviti agli invalidi di essere sottoposti a più visite per ottenere certificazioni sanitarie valide ai fini di legge.

La proposta non comporta evidentemente alcun onere finanziario ed opera nello stesso senso delle più recenti norme

in materia di semplificazione amministrativa approvate dal Parlamento.

Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, vi sottoponiamo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Adeguamento dei trattamenti pensionistici indiretti).*

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di ulteriori lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi annui previsti dalla tabella N annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono modificati per gli anni 2002 e 2003 secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla presente legge.

3. L'importo annuo dalle tabelle M e S annesse al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono aumentati, rispettivamente, di lire 120.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 120.000 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

4. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 in favore dei soggetti di cui alle citate tabelle G, N, M e S non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

## ART. 2.

*(Norme di coordinamento e integrative).*

1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza è presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata oltre l'anno ma entro i termini di cui all'articolo 100 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

2. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, è abrogato.

3. All'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora il pensionato, dopo la soppressione del trattamento di cui all'undicesimo comma, venga a possedere nuovamente un reddito inferiore a quello minimo previsto delle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, può chiedere il ripristino del trattamento sospeso, previa verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza degli altri requisiti eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti al momento della concessione originaria della pensione o dell'assegno ».

4. All'articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236, le parole: « in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono soppresse.

5. Il quarto comma dell'articolo 105 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri, uno dei quali

assume funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido o il congiunto del caduto o il congiunto del pensionato. Tale partecipazione è obbligatoria sia che la pronuncia della commissione si riferisca alla dipendenza di infermità o della morte dell'interessato da fatto di guerra, sia che si riferisca alla valutazione dell'inabilità a proficuo lavoro dell'interessato ».

ART. 3.

*(Scala di equivalenza tra categorie e percentuali).*

1. Nei casi in cui una disposizione legislativa o regolamentare disciplini una fattispecie e attribuisca benefici o agevolazioni ad un soggetto o al suo nucleo familiare facendo riferimento ad una determinata percentuale d'invalidità, senza indicare la corrispondenza con le lesioni e le infermità di cui alle tabelle A e B annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si applica la seguente scala di equivalenza:

a) prima categoria: 100 per cento d'invalidità;

b) seconda categoria: 90-99 per cento d'invalidità;

c) terza categoria: 80-89 per cento d'invalidità;

d) quarta categoria: 70-79 per cento d'invalidità;

e) quinta categoria: 60-69 per cento d'invalidità;

f) sesta categoria: 50-59 per cento d'invalidità;

g) settima categoria: 40-49 per cento d'invalidità;

h) ottava categoria: 30-39 per cento d'invalidità;

*i)* lesioni ed infermità che danno diritto ad una indennità per una volta tanto: 20-29 per cento d'invalidità.

2. La documentazione rilasciata dagli organi competenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alle invalidità che danno titolo alla pensione di guerra ha valore di certificazione sanitaria a tutti gli effetti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di qualsiasi ente pubblico.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 26.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 17.360 milioni per il 2002 e lire 42.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO 1

*(Articolo 1, comma 2)***Modifiche alla tabella N annessa al testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive  
modificazioni.**

		<i>Dal 1° gennaio 2002</i>	<i>dal 1° gennaio 2003</i>
Seconda	categoria:	lire 3.149.364	lire 3.560.150
Terza	categoria:	lire 2.792.235	lire 3.145.837
Quarta	categoria:	lire 2.476.337	lire 2.761.225
Quinta	categoria:	lire 2.179.180	lire 2.368.241
Sesta	categoria:	lire 1.906.394	lire 1.972.639
Settima	categoria:	lire 1.741.509	lire 1.741.509
Ottava	categoria:	lire 1.694.205	lire 1.694.205

Lire 500 = € 0,26

\*14PDL0007650\*